TESTO UNICO LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

# Art. 59

## Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29

Appena compiute le operazioni previste dall'artitolo 53, il presidente da' inizio alle operazioni di scrutinio. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.

Versione in vigore dal 28 marzo 1993, tuttora in vigore · versione 19

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1960 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-composizione-e-la-elezione-degli-organi-delle-1960/art-59-legge-23-marzo-1956-n-136-art-29

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it